



IFEL
SUPPORTO
COMUNE
PER LA GESTIONE
FINANZIARIA

IFEL
Fondazione ANCI

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

Titolo:

LA GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI A PRESIDIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

WEBINAR

Relatore Prof. Alessandro Giordano

Scuola
IFEL

ARGOMENTI:

- Le novità introdotte dal d.lgs. N. 118/2011
- Gli accantonamenti di bilancio
- Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
- Il Fondo Anticipazione di liquidità
- Il Fondo Garanzia Debiti Commerciali
- Il Fondo indennità fine mandato del sindaco;
- Il Fondo perdite partecipate
- La gestione degli accantonamenti in corso di gestione
- L'allegato A1 a rendiconto

Gli accantonamenti di bilancio

L'accantonamento è uno strumento contabile con il quale vengono imputati all'esercizio in corso una quota di costi che avranno la loro manifestazione numeraria in un esercizio futuro, per rispettare il principio di competenza economica

Contabilmente gli accantonamenti sono dei componenti negativi di redditi iscritti in bilancio in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti. (art. 2424-bis co. 3 c.c.).

Gli **accantonamenti** rappresentano la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, dei **fondi per rischi e oneri** (documento OIC 31, § 8)

Gli accantonamenti di bilancio

Per assicurare l'equilibrio duraturo dei bilanci e la sostenibilità del debito degli enti territoriali è stato costruito un sistema contabile che, mutuando istituti propri della contabilità economico-patrimoniale, prevede la necessaria imputazione e valorizzazione, secondo regole predeterminate, di “accantonamenti” e di “fondi”

La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato, al fine di garantire un'adeguata copertura del rischio sottostante; dall'altro, per evitare che lo stanziamento accantonato non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario, irrigidendola impropriamente

(Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2016/INPR).

Gli accantonamenti di bilancio

Fondi e Accantonamenti

costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione

(Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR)

L'assenza di accantonamenti «libera risorse» di bilancio che diventano «spendibili»

(CORTE DEI CONTI LAZIO DEL. n. 11/2022)

Gli accantonamenti di bilancio

La finalità cui è preordinato l'accantonamento è funzionale ad una corretta determinazione del risultato di amministrazione, quale coefficiente necessario dell'equilibrio di bilancio, per evitare un “miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio”

(Corte cost., n.4/2020 e Sezione Autonomie deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR cit.)

Gli accantonamenti di bilancio NELLA PREVISIONE

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento

Permette:

conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;

valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Principio della comprensibilità - Principio della competenza finanziaria - Principio di
coerenza

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità: tale accantonamento va, dunque, parametrato sulla base dell'andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato onere di esaustiva motivazione nel caso di eventuale esclusione di tali risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L' accantonamento al FCDE deve essere obbligatoriamente disposto su tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, intendendosi per tali quelle su cui esiste il rischio che non giungano a riscossione.

Le entrate escluse dal Fcde:

- 1) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- 2) i crediti assistiti da fidejussione;
- 3) le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo;
- 4) i tributi riscossi per conto di altri enti (l'accantonamento deve farlo il destinatario finale);
- 5) le entrate tributarie che sono accertate per cassa

Altre entrate diverse da quelle sopra indicate - che l'ente ritiene di escludere dal calcolo del FCDE in quanto ritenute non a rischio devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio, con illustrazione della relativa motivazione.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE a bilancio di previsione

incassi di competenza es. X

Accertamenti esercizio X

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice;
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 per il biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; (non più dal 2021)
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: per il biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio (non più dal 2021)

Per ciascuna formula è possibile determinare la media secondo il seguente rapporto:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE a bilancio di previsione

incassi di competenza es. X

Accertamenti esercizio X

CODICI	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP 0,00				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP 176.695,55				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP 66.495,38				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 23.933,30				
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati					
UEB: 1010106 Imposta municipale propria						
Capitolo/Art. 1011 / 0		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
I.M.U. ALTRE TIPOLOGIE		CP 105.700,00	RC 125.979,36	A 133.604,89	CP 27.904,89	EC 7.625,53
		CS 105.700,00	TR 125.979,36	CS 20.279,36		TR 7.625,53
Capitolo/Art. 1013 / 0		RS 137.836,48	RR 20.212,77	R 0,00		EP 117.623,71
RECUPERI IMU		CP 75.900,00	RC 10.989,96	A 75.748,96	CP -151,04	EC 64.759,00
		CS 213.736,48	TR 31.202,73	CS -182.533,75		TR 182.382,71

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE a bilancio di previsione

FAQ Arconet 25/2017

con riferimento all'esempio 5, un Ente che deve calcolare l' FCDE del Bilancio 2018-2020 e che intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, deve considerare come quinquennio di riferimento il 2012- 2016: per il triennio 2012-2014 si considerano gli incassi totale (anni pre-armonizzazione) invece per il biennio 2015-2016 si considerano gli incassi di competenza + incassi a residui dell'esercizioN+1 riferiti alla competenza Esercizio N.

Esempio FCDE bilancio 2023/2025:

- 1) Se rendiconto 2022 approvato: quinquennio di riferimento è 2022 – 2018 e nel caso di opzione del X+1 sarebbe 2021 – 2017;
- 2) Se rendiconto 2022 non ancora approvato: quinquennio di riferimento è 2021 – 2017 e nel caso di opzione X+1 sarebbe 2020 – 2016.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE a bilancio di previsione

DEROGA: Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”. Qualora l’ente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà specificarlo nella nota integrativa al bilancio, precisando le misure adottate ed i risultati raggiunti.

Per le entrate di nuova istituzione, per le quali l’ente non dispone di dati storici sui quali calcolare la media delle riscossioni, il primo accantonamento al FCDE è effettuato sulla base di una stima prudenziale dell’ente (esempio: applicare la percentuale di riscossione della tipologia/categoria del titolo di bilancio).

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE a bilancio di previsione

NOVITA' (?)

Resta la possibilità per gli enti dell'utilizzo della cosiddetta "formula del +1" e della possibilità di sostituire i dati del 2020 e del 2021 con quelli del 2019 (Dl. 18/2020)

Non si applicano più:

- Riduzione del FCDE per miglioramento dello stock del debito (90% accantonamento) in vigore sino al 2021 (comma 79 della legge 160/2019)
- Riduzione del FCDE accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti (comma 80, della Legge n. 160/2019)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE in corso di gestione

In corso d'esercizio si verifica la necessità di adeguare il FCDE in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato e si individua l'importo del FCDE congruo. A meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al FCDE utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Esempio:

In sede di bilancio previste entrate da sanzione per violazione del codice della strada per 100 con stanziamento FCDE su Sanzioni per violazione cds pari a 35 (35% dello stanziamento). In sede di assestamento rilevo che ho accertato 80 su previsione di 100 e incassato 80. Il complemento a 100 sarebbe 20 e dunque potrei ridurre l'accantonamento a FCDE a 20, anziché 35.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE a Rendiconto

In sede di rendiconto della gestione il Fcde è determinato, con riguardo ai residui attivi di dubbia esigibilità, mantenuti al termine dell'esercizio, e in ragione della capacità di riscossione media registrata dall'Ente nell'ultimo quinquennio.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun esercizio del quinquennio precedente occorre determinare il seguente rapporto:

Incassi in c/residui

Residui attivi

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE a Rendiconto

Incassi in c/residui

Residui attivi

CODICI	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP 0,00				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP 176.695,55				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP 66.495,38				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 23.933,30				
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati					
UEB: 1010106 Imposta municipale propria						
Capitolo/Art. 1011 / 0		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
I.M.U. ALTRE TIPOLOGIE		CP 105.700,00	RC 125.979,36	A 133.604,89	CP 27.904,89	EC 7.625,53
		CS 105.700,00	TR 125.979,36	CS 20.279,36		TR 7.625,53
Capitolo/Art. 1013 / 0		RS 137.836,48	RR 20.212,77	R 0,00		EP 117.623,71
RECUPERI IMU		CP 75.900,00	RC 10.989,96	A 75.748,96	CP -151,04	EC 64.759,00
		CS 213.736,48	TR 31.202,73	CS -182.533,75		TR 182.382,71

FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”.

Deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG

FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

EVOLUZIONE (?)

- Art. 2 comma 6 del Dl n. 78/2015;
- Corte Costituzionale 4/2020
- Dl n. 162/2019 art. 39ter commi da 1 a 4
- Corte Costituzionale 80/2021
- Dl n. 73/2021 art. 52 Nuova modalità di Contabilizzazione del FAL

FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

DL n. 73/2021 art. 52 Nuova modalità di Contabilizzazione del FAL

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.

FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

DL n. 73/2021 art. 52 Nuova modalità di Contabilizzazione del FAL

A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "**Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità**", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

DL n. 73/2021 art. 52 Nuova modalità di Contabilizzazione del FAL

A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis **può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.**

Conferenza Stato – città del 27 luglio 2021 approva la nota metodologica UPI-ANCI sulla contabilizzazione del contributo di cui al comma 1 dell'art. 52 del DL 73/2021 convertito con modificazioni in L. 106/2021

FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Disavanzo da FAL al 31.12.2019 euro 2.000.000,00

Quota rimborsata nel 2020 pari a 60.000,00

Disavanzo decennale = 1.940.000,00 ossia 194.000,00

Contributo pervenuto nel 2021 euro 400.000,00

Contabilizzazione:

	2021	2022	2023
Entrata - titolo II	400.000,00		
Disavanzo	400.000,00	-	182.000,00

È possibile iscrivere il contributo per un importo pari al maggior disavanzo applicato alle annualità 2021/2023 e iscrivere in spesa il recupero di tale maggior disavanzo neutralizzando di fatto gli effetti generati dalla ricostituzione del FAL

FCDE e FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Applicazione Avanzo enti in disavanzo

Ipotesi 1 – Ente con risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti positivo (lett. A) pari a € 1.000.000, un accantonamento a FCDE pari € 300.000, un accantonamento a FAL pari a € 150.000, una parte disponibile negativa (lett. E) e un disavanzo applicato nel primo esercizio pari a € 50.000:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)	1.000.000,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾		300.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		-
Fondo anticipazioni liquidità		150.000,00
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	450.000,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		250.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		450.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	700.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 150.000,00
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	-
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

FCDE e FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Applicazione Avanzo enti in disavanzo

In presenza di tale situazione, il risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti è maggiore rispetto alla sommatoria degli accantonamenti a FCDE e FAL e, pertanto, potrà procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato e accantonato per un importo pari alla seguente differenza algebrica

Risultato di Amministrazione (parte A)	1.000.000,00
FCDE	300.000,00 -
FAL	150.000,00 -
Disavanzo applicato BPF	50.000,00 +
Limite applicazione avanzo:	600.000,00 =

FCDE e FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Applicazione Avanzo enti in disavanzo

Ipotesi 2 – Ente con risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti positivo (lett. A) pari a € 300.000,00, un accantonamento a FCDE pari € 300.000, un accantonamento a FAL pari a € 150.000, una parte disponibile negativa (lett. E) e un disavanzo applicato nel primo esercizio pari a € 50.000:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)	300.000,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾		300.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		-
Fondo anticipazioni liquidità		150.000,00
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	450.000,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		250.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		450.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	700.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 850.000,00
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

FCDE e FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Applicazione Avanzo enti in disavanzo

Ipotesi 2 – Ente con risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti positivo (lett. A) pari a € 300.000,00, un accantonamento a FCDE pari € 300.000, un accantonamento a FAL pari a € 150.000, una parte disponibile negativa (lett. E) e un disavanzo applicato nel primo esercizio pari a € 50.000:

In presenza di tale situazione, il risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti è minore rispetto alla sommatoria degli accantonamenti a FCDE e FAL; ai sensi del comma 898 dell'art. 1 della L. 145/2018, l'Ente potrà procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato e accantonato per un importo pari alla sola quota di ripiano di disavanzo applicata all'esercizio in corso di gestione, nel caso in esempio, pari a € 50.000.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 “Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Il comma 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - a sua volta modificato ad opera dell'art. 38-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - prevede che “Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno

(cfr. delib. n. 13/2023, Sezione regionale di controllo per il Piemonte).

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Ai fini del calcolo dell'accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali, l'esclusione degli «**stanziamenti di spese che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione**» è referita solo ai vincoli di cassa.

Il fondo deve, dunque, essere calcolato sulle spese vincolate solo in termini di competenza; sottrarre anche quest' ultime (che sono liberamente disponibili in termini di cassa) comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell'incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell'ente, non coerente con la ratio dell'istituto.

Il rilevante chiarimento, che spazza via l'interpretazione diffusa nella prassi, arriva dalla Corte dei conti (deliberazione n. 4/2022, della sezione regionale di controllo per la Campania) affrontando le modalità di determinazione dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

NOVITA'

- non è più consentito il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e vale per gli esercizi 2022 e 2023 (modifiche al comma 862 della legge n. 145/2018, per dettagli vedi la NOTA IFEL del 7 dicembre 2021);
- Variazione anche in esercizio provvisorio per iscrizione del FGDC: variazione che va effettuata con delibera di giunta, analogamente alle variazioni effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio che non sono di competenza del responsabile finanziario o dei dirigenti. (NOTA IFEL del 26 febbraio 2021)

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Il comma 863 prevede che le variazioni di bilancio che nel corso dell'esercizio incrementano le spese per acquisto di beni e servizi comportano la necessità di adeguare l'importo del Fondo accantonato in bilancio.

Una volta iscritto in bilancio, il Fondo è oggetto di adeguamento nel corso dell'esercizio qualora l'ente disponga variazioni di bilancio che incrementino l'importo complessivo del macro aggregato 03 del Titolo 1, ovviamente al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; oltre che l'adeguamento in aumento, è da ritenere ammissibile anche una variazione del Fondo in diminuzione, qualora la variazione di bilancio comporti - ipotesi abbastanza rara - una diminuzione delle spese complessive.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78/2020, ha precisato che il fondo da appostare in bilancio rappresenta una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo, e che il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che, a fine esercizio, le relative economie di spesa rifluiscano nell'avanzo di amministrazione, consentendo così all'ente di poter utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati

FONDO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO

L'articolo 10 del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 119 stabilisce che, a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali dell'ente per le quali “(...) *si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato’. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile*”

FONDO PERDITE PARTECIPATE

L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato

(cfr. Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 62/2018/PRSE, Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 42/2021/PRSE)

La norma contenuta nell'art. 21 del TUSP prevede sostanzialmente che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'Ente locale partecipante sia tenuto ad accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato.

FONDO PERDITE PARTECIPATE

Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati (Sezione regionale controllo Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR, Sezione regionale controllo Piemonte, deliberazione n. 63/2020/PRSE).

L'accantonamento consente “una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi”

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
991/0	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA D.L.35/2013	3.400.598,91	0,00	0,00	-117.436,83	3.283.162,08
10824/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 34/2020	2.233.973,26	0,00	0,00	-67.355,82	2.166.617,44
Totale Fondo anticipazioni liquidità		5.634.572,17	0,00	0,00	-184.792,65	5.449.779,52
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
187/1	FONDO SOCCOMBENZA CONTENZIOSO	736.355,77	0,00	30.000,00	0,00	766.355,77
Totale Fondo contenzioso		736.355,77	0,00	30.000,00	0,00	766.355,77
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)						
990/0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	10.696.038,11	0,00	0,00	296.461,00	10.992.499,11
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		10.696.038,11	0,00	0,00	296.461,00	10.992.499,11
Fondo di garanzia debiti commerciali						
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti(4)						
	Quota FAL liberata nell'esercizio, da iscrivere in Entrata del bilancio 2023	0,00	0,00	0,00	184.792,65	184.792,65
50/1	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	9.949,05	-535,85	3.250,41	0,00	12.663,61
72/0	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	688.572,67	0,00	10.000,00	3.227,20	701.799,87
73/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	49.760,00	-34.516,70	34.516,70	-49.760,00	0,00
992/0	FONDO DEBITI COMMERCIALI	100.000,00	0,00	51.007,99	0,00	151.007,99
Totale Altri accantonamenti		848.281,72	-35.052,55	98.775,10	138.259,85	1.050.264,12

Con riferimento ai capitoli riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate **le colonne (a) e (e)** nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate **nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N)** determinate nel rispetto dei principi contabili.

Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)”

IL D.M. 1° agosto 2019 (11 correttivo al d.lgs. 118/2011) ha introdotto numerose novità in tema di definizioni e verifiche a posteriori degli equilibri di bilancio

O1) Risultato di competenza di parte corrente dato dalla differenza tra accertamenti dei primi 3 titoli di entrata e impegni al titolo I e IV della spesa. Si aggiunge il FPV di parte corrente e il disavanzo di amministrazione

O2) Equilibrio di Bilancio di parte corrente: Risultato O1 al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio e delle risorse vincolate di parte corrente non impegnate la 31/12

O3) Equilibrio complessivo di parte corrente: sommatoria O1 e O2 alla quale va detratta la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto

IL D.M. 1° agosto 2019 (11 correttivo al d.lgs. 118/2011) ha introdotto numerose novità in tema di definizioni e verifiche a posteriori degli equilibri di bilancio

Z1) Risultato di competenza in C/Capitale: differenza tra accertamenti al titolo IV – V – VI e gli impegni di spesa al titolo II. Si aggiungono il FPV di parte capitale e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale

Z2) Equilibrio di bilancio in C/Capitale: risultato Z1 al netto delle risorse accantonate in C/Capitale e risorse vincolate in c/Capitale

Z3) somma algebrica tra Z1 e Z2 alla quale va detratta la variazione agli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W1) RISULTATO DI COMPETENZA	$(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)$	-
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		1.000.000,00
Risorse vincolate nel bilancio		
	W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	- 1.000.000,00
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
	W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	- 1.000.000,00

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI A RENDICONTO

Grazie per l'attenzione